

**circ. n. 2003/12701 del 07/03/2003**

**Oggetto: Rivendite/Ricevitorie - Depositi cauzionali. Chiarimenti ed indicazioni**

La discrezionalità applicativa insita nel disposto di cui all'art. 95 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n01074, in ordine all'incameramento totale o parziale delle cauzioni prestate dai rivenditori di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 32 della legge 22 dicembre 1957, n01293, così come sostituito dall'art. 9 della legge 29 gennaio 1986, n025, rende necessario fornire linee guida tese a garantire una uniforme applicazione da parte degli uffici preposti. Ciò anche in considerazione dell'entità degli importi delle ulteriori cauzioni derivanti dalla eventuale presenza della correlata . ricevitoria lotto, per effetto del combinato disposto di cui all'art.6 e 7, comma 4, della legge 19 aprile 1990, n°85.

Occorre preliminarmente chiarire che; per quanto concerne il divieto di incameramento delle citate cauzioni, previsto dal secondo comma del predetto art.95, fra l'altro, nei casi di sopravvenuta invalidità fisica permanente, detta condizione dovrà essere certificata dal Servizio Medico Legale della ASL con specifica attestazione circa la inidoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività di rivenditore di generi. di monopolio. Va da sé, invece, che il riconoscimento della sussistenza dei gravi motivi di famiglia, contemplati nello stesso articolo, dovrà essere oggetto di valutazione discrezionale da parte dell'Ispettorato .

Nei casi di revoca della concessione, per una delle violazioni di cui all'art. 34 della legge 1293/57, si procederà all'incameramento totale della cauzione versata, sia per la rivendita che per la ricevitoria eventualmente correlata.

Al riguardo, si precisa che, qualora la revoca venga disposta a seguito di ripetuti ritardi nel versamento dei proventi, ove richiesto, potrà essere valutata dall'Ispettorato la possibilità di procedere all'assegnazione della rivendita-ricevitoria ai sensi dell'art. 28 della legge 1293/1957 o dell'art. 7 della legge 25/1986. In tal caso sarà necessario ponderare con attenzione anche la quantità dei ritardi ed i relativi importi, al fine di procedere ad un incameramento parziale del deposito cauzionale prestatato commisurandolo alla gravità della violazione commessa e, comunque, nella misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% dello stesso.

Ove trattisi di rinuncia anticipata, rispetto alla naturale scadenza contrattuale (ma senza interruzione del servizio) si procederà all' incameramento del 10% della cauzione medesima.

E' appena il caso di rammentare che, qualora la rinuncia intervenga a fine contratto, con completamento del periodo di decorrenza relativo, non si procederà ad alcun incameramento, così come in caso di rinuncia anticipata correlata alla cessione del complesso aziendale di cui fa parte la rivendita, ai sensi dell'art.8 della legge 29 gennaio 1986, n025.

Inoltre si evidenzia che i criteri dinanzi illustrati, per quanto applicabili, saranno adottati in via analogica anche per le rivendite speciali precisando che i casi di voltura, in quanto assimilabili alle cessioni delle rivendite ordinarie, non saranno assoggettati, salvo concomitante abbandono del servizio, ad incameramento cauzionale.